



CITTA' DI LISSONE
(Provincia di Monza e della Brianza)

Statuto

del Comune di Lissone

Il presente statuto è stato approvato con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 77 del 03.07.2000 e n. 101 del 22.09.2000.

E' stato pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 04.12.2000 al 03.01.2001, pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie straordinaria inserzioni – n. 51/1 del 18.12.2000 ed è entrato in vigore il 04.01.2001.

Successivamente è stato modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 dell'11.12.2001.

Da ultimo, lo statuto è stato modificato con la **deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 07.05.2019**, divenuta esecutiva il 03.07.2019.

Lo statuto modificato, conformemente all'art. 6 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, è stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 04.07.2019 al 03.08.2019, e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Avvisi e Concorsi-29-2019-07-17 - ed è **entrato in vigore il 04.08.2019**.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluisa Vimercati

IL SINDACO
F.to Concettina Monguzzi

STATUTO DEL COMUNE DI LISSONE

INDICE

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Autonomia statutaria
- Art. 2 Il territorio, la sede, lo stemma e il gonfalone
- Art. 3 I principi
- Art. 4 Le finalità

Titolo II L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

- Art. 5 Gli organi del Comune
- Art. 6 Il Consiglio Comunale
- Art. 7 Il Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 8 Prerogative dei Consiglieri Comunali
- Art. 9 Competenze del Consiglio Comunale
- Art. 10 Funzionamento del Consiglio Comunale
- Art. 11 Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente
- Art. 12 Il Sindaco
- Art. 13 Le competenze del Sindaco
- Art. 14 Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 15 La Giunta Comunale
- Art. 16 La mozione di sfiducia
- Art. 17 Competenze della Giunta Comunale
- Art. 18 Il Vice Sindaco

Titolo III FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 19 Soggetti della partecipazione – titolari dei diritti
- Art. 20 Valorizzazione delle libere forme associative e loro collaborazione con il Comune - Registrazione delle Associazioni
- Art. 21 Gli organismi di partecipazione
- Art. 22 I comitati di frazione e di quartiere
- Art. 23 Consultazione della popolazione e indagini d'opinione diffuse
- Art. 24 Le istanze, le proposte e le petizioni
- Art. 25 Il referendum consultivo
- Art. 26 Il bilancio partecipativo

Titolo IV ACCESSO AGLI ATTI E AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 27 Il diritto di accesso e di informazione
- Art. 28 Le situazioni giuridiche soggettive
- Art. 29 L'ufficio relazioni con il pubblico
- Art. 30 Limitazioni dell'accesso alle informazioni

Titolo V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 31 L'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 32 Il Segretario Generale
- Art. 33 Il Vice Segretario Generale
- Art. 34 La dirigenza
- Art. 35 Responsabilità dei dirigenti
- Art. 36 Comitato di direzione

- Art. 37 Incarichi a tempo determinato
- Art. 38 Collaborazioni esterne
- Art. 39 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

Titolo VI
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

- Art. 40 Servizi Comunali
- Art. 41 Gestione in economia
- Art. 42 La concessione a terzi
- Art. 43 Le aziende speciali
- Art. 44 Le istituzioni
- Art. 45 Le società di capitali

Titolo VII
LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

- Art. 46 Convenzioni
- Art. 47 Consorzi
- Art. 48 Accordi di programma

Titolo VIII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

- Art. 49 La programmazione e il bilancio
- Art. 50 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti
- Art. 51 Le risorse per la gestione corrente
- Art. 52 Le risorse per gli investimenti
- Art. 53 La gestione del patrimonio
- Art. 54 Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 55 Il rendiconto della gestione
- Art. 56 Procedure negoziali
- Art. 57 La programmazione e il bilancio
- Art. 58 Tesoreria e riscossione delle entrate

Titolo IX
NORME FINALI

- Art. 59 Rappresentanza processuale dell'ente e concessione patrocinio legale
- Art. 60 Revisione dello statuto
- Art. 61 Entrata in vigore.

LA COMUNITA' LISSONESE

La Comunità lissonese delega agli organi istituzionali del Comune, democraticamente eletti, la cura e la rappresentanza dello sviluppo, degli interessi e della crescita collettiva e impegna se stessa e l'Amministrazione a considerare il territorio comunale come bene di tutti, risorsa a disposizione di tutti i cittadini di oggi e di domani, con la consapevolezza di essere depositaria di un singolare patrimonio di civiltà, di tradizioni storiche, artistiche, culturali e linguistiche.

PREMESSA STORICA

Il territorio su cui sorge la Città di Lissone ha visto in tempi remoti l'insediarsi di popoli dalle spiccate caratteristiche di fierezza ed operosità quali i Liguri, gli Insubri - che daranno origine ad una delle prime denominazioni della penisola italica - ed i Celti.

È comunque in epoca di espansione romana, che si hanno sicure tracce di un insediamento provato dai reperti archeologici ritrovati.

Lissone fino al 1000 visse stentatamente, piccolo villaggio agricolo lontano dalle vie commerciali e con un territorio poco produttivo perché privo d'acqua.

In età comunale divenne "borgo", cioè centro abitato cinto da mura e sede di ben cinque "Case degli Umiliati", che si dedicavano alla tessitura dei panni di lana.

Lo stemma comunale riporta l'emblema dell'ordine: una pecora accosciata con il motto: "Omnia vincit humilitas".

L'attività della tessitura della lana continuò nei secoli e insieme alla bachicoltura integrò gli scarsi redditi derivanti da un'agricoltura povera.

Solo verso la metà del '700, per un concorso di cause favorevoli (amministrazione austriaca, abolizione delle servitù feudali, costruzioni in Brianza di residenze nobiliari, migliorata situazione economica, ampliamento dei mercati) i lissonesi iniziarono a costruire mobili, o parti di mobili comuni, dapprima come attività secondaria.

Via via questa attività artigianale si consolidò, migliorando qualitativamente e venne affiancata da un'attività commerciale e da altre ausiliarie (tappezzerie, ferramenta).

Nei primi anni dell'Ottocento, Lissone ha aperto le prime classi della scuola primaria gratuita e si è dotata del prezioso servizio del medico condotto. Dal 1850 circa, con il sorgere delle prime grandi aziende a carattere industriale e commerciale, Lissone può essere considerata il più importante centro mobiliario italiano. All'inizio del secolo scorso nascono a Lissone industrie per la lavorazione meccanica del legno (produzione di tranciati e compensati) e si impiantano le prime macchine per la costruzione di mobili (seghe a nastro, piallatrici, trapani, torni).

Nel 1882 è stata inaugurata la stazione ferroviaria lungo la tratta Milano-Como e, qualche anno più tardi, l'indispensabile scalo merci, due formidabili aiuti al progresso sociale ed economico della cittadina nella quale, nel contempo, iniziavano la produzione anche imponenti stabilimenti tessili. Qualche decennio più tardi si sono aggiunte aziende per la lavorazione del legno e di supporto alla crescente attività artigianale mobiliaria.

Sul finire del secolo Lissone si è dotata di istituzioni di grande valore culturale e sociale quale la "Scuola serale di disegno e intaglio" (diventerà "Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato", I.P.S.I.A., ora Istituto "Giuseppe Meroni"), le "Società di Mutuo Soccorso", la "Lega Cattolica del Lavoro" e l'"Asilo di Carità per l'Infanzia".

Agli inizi del Novecento, la già notevole struttura industriale del paese si è maggiormente rafforzata con l'entrata in funzione dell'Incisa, la più grande e tecnicamente avanzata fabbrica italiana di compensati e tranciati.

Nel 1926 è stata benedetta e consacrata la nuova prepositurale dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, solenne nella sua maestosità, frutto del lavoro e della Fede dei nostri padri.

Negli anni '30 è stata organizzata per la prima volta la "Settimana Lissonese", nata come "rassegna totalitaria della produzione cittadina", abbinata, subito dopo la guerra, al "Premio Internazionale di pittura", un binomio che ha ancor più diffuso la conoscenza di Lissone e della sua economia in Italia e nel mondo.

Sempre in quegli anni sono stati inaugurati l'"Ospedale della Carità", la "Casa di riposo Agostoni" e l'"Asilo Cagnola", benemerite strutture delle quali la cittadinanza sentiva un urgente bisogno.

Gli anni '50 sono stati caratterizzati dalla volontà di salvaguardare e potenziare la validità e il prestigio dell'artigianato, nonché di ampliare la visibilità della sua offerta con l'istituzione dell'Ente Comunale del Mobile e l'apertura di importanti esposizioni.

Nei decenni successivi, nonostante momenti di crisi, è proseguito lo sviluppo sociale, economico, culturale ed informatico del paese, accompagnato dal continuo aumento della popolazione, sostenuto anche da una forte immigrazione.

Alle principali industrie del legno e del mobile se ne sono aggiunte poi altre: metalmeccaniche, elettroniche, meccaniche e del commercio di articoli sportivi; un tessuto economico vivo che è riuscito a superare le difficoltà che via via si sono presentate nel tempo.

A livello demografico, si è passati dai 7.836 abitanti del 1901 ai 34.500 del 2001 agli oltre 45.000 abitanti attuali. Una crescita seguita dalla creazione di ben cinque nuove parrocchie.

Il 27 novembre 1982 a Lissone è stato concesso il titolo di "Città".

Titolo I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Lissone, quale ente costitutivo della Repubblica, è un Ente locale autonomo, fedele ai principi dell'Unione Europea. Il Comune di Lissone rappresenta la Comunità locale nel rapporto con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti pubblici o privati nei confronti della Comunità Internazionale, nell'ambito degli obiettivi indicati dal presente statuto.
2. Il Comune di Lissone riconosce il principio dell'autonomia dei sistemi locali.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa; in particolare rivendica per sé uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina al cittadino.
4. Il Comune è titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti del Diritto dell'Unione Europea, della Costituzione, delle Leggi e dello statuto. Esercita altresì, secondo le Leggi statali e regionali, le funzioni attribuitegli dallo Stato e dalla Regione.
5. Il Comune partecipa attivamente e direttamente alla soluzione dei problemi di più ampie dimensioni in cui è coinvolto l'interesse proprio e della Comunità locale, con consapevolezza e spirito di collaborazione con gli altri Enti locali.
6. Il Comune, considerata la peculiarità territoriale ed economica dell'Area della Brianza, auspica l'affermazione della libertà decisionale sulle scelte economiche, produttive, infrastrutturali in un quadro di autonomia di nuovi assetti territoriali e istituzionali.
7. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede in modo autonomo, nell'ambito della sua competenza, alla loro attuazione.

Art. 2 - Il territorio, la sede, lo stemma e il gonfalone

1. Il territorio del Comune di Lissone è costituito dai terreni circoscritti dalle mappe catastali da n. 1 a n. 42 con una estensione di ettari 931 confinanti a nord con i Comuni di Seregno e Albiate, a est con i Comuni di Sovico, Macherio, Biassono e Vedano al Lambro, a sud con i Comuni di Monza e Muggiò, ad ovest con il Comune di Desio. Il territorio è geograficamente individuato a latitudine 45° 36' 36" nord e longitudine 9° 14' 28" est.

2. Sede del Comune è il Palazzo Municipale di via Gramsci 21/23. Presso di essa si riuniscono il Consiglio, la Giunta e le Commissioni.
3. Il Comune di Lissone si fregia del titolo di città, conferito con Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982.
4. Il Comune ha lo stemma di cui al bozzetto allegato al presente statuto, che ne fa parte integrante. Lo stemma riporta una pecora accosciata con il motto: "Omnia vincit humilitas".
5. Il Comune utilizza il gonfalone nelle cerimonie ufficiali.

Art. 3 – I principi

1. Il Comune di Lissone si riconosce favorevolmente in un sistema statale di tipo federativo basato sul principio dell'autonomia dei sistemi locali.
2. Il Comune fonda le proprie azioni sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà, di giustizia indicati dalla Costituzione senza distinzioni di nazionalità, condizione, sesso, razza e religione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitino la realizzazione.
3. Ogni Amministratore del Comune nonché ogni soggetto nominato da parte del Sindaco, nella prima seduta consiliare, o all'atto di nomina, dopo la convalida, assume l'impegno di perseguire il ripudio di ogni forma di illegalità e di criminalità, anche organizzata.
4. L'impegno del Comune contro la criminalità organizzata di stampo mafioso si concretizza attraverso la promozione di iniziative finalizzate a favorire ed incoraggiare tutte le condizioni e gli atteggiamenti di rifiuto di ogni comportamento – caratterizzato da paura, omertà, connivenza, dipendenza, emulazione – finalizzato in modo diretto o indiretto agli interessi mafiosi. Il Comune si impegna, inoltre, a promuovere l'affermazione di una vera e propria cultura antimafia e della legalità attraverso iniziative pubbliche, anche avvalendosi dell'apporto di rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni sociali.
5. Il Comune di Lissone fa proprio il principio fondante della Carta delle Nazioni Unite atto a sviluppare tra le Nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo. Il Comune di Lissone promuove la fratellanza tra i popoli e riconosce il diritto di ognuno di essi di scegliere il proprio futuro in piena autonomia.
6. Il Comune partecipa alle iniziative di cooperazione internazionale ed alla completa attuazione della integrazione europea, promuove ogni forma di educazione alla pace, alla tolleranza e alla collaborazione, la conoscenza e la solidarietà fra i popoli, il rispetto e la tutela dei diritti umani.
7. Il Comune riconosce il valore e il ruolo fondamentale della famiglia quale soggetto titolare di primarie funzioni educative, sociali ed assistenziali. Riconosce il valore sociale della maternità e paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità di genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli. A tale fine promuove la soddisfazione dei diritti e dei bisogni delle cittadine e dei cittadini tramite efficienti ed efficaci servizi.
8. Il Comune promuove la tutela e protezione della qualità del territorio, opera per incrementare la bellezza nelle sue varie declinazioni curando e migliorando l'aspetto degli spazi pubblici, valorizzando i beni culturali, promuovendo la qualità della vita mediante la difesa dell'ambiente e la tutela della salute, sostenendo il recupero ed il mantenimento dei costumi, delle tradizioni locali e del patrimonio linguistico, e stimolando la ricerca di soluzioni innovative atte a qualificare la realtà economica di Lissone, storico centro italiano del mobile, secondo i moderni principi della sostenibilità sociale, economica e ambientale.
9. Il Comune riconosce gli enti civili e religiosi e le formazioni sociali nelle quali si realizza la personalità umana. Sostiene e garantisce il libero svolgimento della vita sociale e le autonome iniziative educative, favorisce le istituzioni della comunità locale e lo sviluppo dell'associazionismo.

10. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini coinvolgendoli mediante pubblicazioni, assemblee ed incontri, promuovendo la discussione e il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché la gestione dei servizi.
11. Il Comune assicura altresì il governo del territorio, primario bene comune, limitandone il consumo di suolo e valorizzando meglio gli spazi disponibili da salvaguardarsi, mediante:
 - a) una pianificazione urbanistica equilibrata che incentivi il rinnovamento edilizio e delle infrastrutture, salvaguardando le specificità del tessuto urbano e migliorando la qualità degli insediamenti edilizi;
 - b) l'adozione di modalità di trasporto integrate, che promuovano stili di condivisione e incentivazione della mobilità a emissione zero; l'impegno a una definizione del sistema della mobilità che consenta un' corretta percorribilità ciclo-pedonale e veicolare anche per i cittadini con difficoltà motorie e sensoriali; la valorizzazione delle strade come supporto per ridare economia alla città ridisegnando spazi pubblici e ampliando gli spazi dedicati alla mobilità dolce;
 - c) il controllo sugli insediamenti urbani e sulle attività produttive per garantire adeguate possibilità di sviluppo ed al fine del miglioramento delle condizioni igienico-ambientali secondo il principio della sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
 - d) la promozione di investimenti che incrementino il valore estetico, artistico sviluppando la sensibilità al bello. L'arte è risorsa di tutti nell'ecosistema umano;
 - e) l'incremento della dotazione degli standard urbanistici, con particolare riferimento al verde pubblico;
 - f) azioni tese a individuare, sviluppare e proporre attività per sperimentare e implementare tecnologie innovative al fine di contribuire alla costruzione di una "città intelligente".
12. Il Comune valorizza e favorisce l'applicazione delle disposizioni idonee a semplificare l'azione amministrativa ampliando e diffondendo, nell'erogazione dei servizi, l'applicazione delle tecnologie informatiche e della comunicazione digitale.
13. Il Comune riconosce il valore primario del lavoro quale momento di affermazione della personalità e della dignità umana e quale espressione più autentica della storia, delle tradizioni, delle vocazioni e delle capacità della comunità locale. Il Comune favorisce, pertanto, ogni forma di collaborazione con il mondo del lavoro, garantendo ogni più ampia tutela ai legittimi interessi dei lavoratori ed incentivando la libera impresa, quale strumento di sviluppo e progresso della comunità locale e quale occasione della sua partecipazione alla più vasta comunità europea ed internazionale.
14. Il Comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, nel campo della formazione professionale e del lavoro, nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne.

Art. 4 – Le finalità

1. Il Comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana attraverso la partecipazione di tutti i cittadini all'attività culturale, sociale, politica, economica, sportiva della città, con particolare riferimento alla tutela dei minori e delle persone più deboli.
2. Il Comune persegue il miglioramento della qualità della vita che favorisca una Comunità felice, dove sia possibile una convivenza civile conforme al principio delle pari opportunità senza pregiudizio per la condizione individuale e di sesso nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice.
3. Il Comune opera per un equilibrato sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati, specie di quella giovanile, alla realizzazione del bene comune.
4. Il Comune favorisce la più ampia informazione e trasparenza sull'attività amministrativa, garantendo, a termini di legge, la pubblicità e l'accesso ai documenti amministrativi, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

5. Il Comune promuove il più ampio accesso alle strutture e ai servizi pubblici da parte delle associazioni sociali, culturali, sportive e di volontariato favorendo l'aggregazione e anche la consultazione.
6. Il Comune sostiene gli organismi di decentramento e le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento.

Titolo II - L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 5 – Gli organi del Comune

1. Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale.

Art. 6 – Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera Comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa; l'attività ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nell'ambito della legge e nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, sono disciplinati da apposito regolamento, che stabilisce anche le modalità per assicurare al Consiglio stesso adeguati servizi, apposite strutture, attrezzature e risorse finanziarie.
3. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
4. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
6. Il Consiglio Comunale è convocato dal suo Presidente secondo le norme di legge e le procedure fissate dal regolamento.
7. Il Consiglio Comunale nella prima adunanza è convocato dal Sindaco che ne è membro, ed è presieduto dal Consigliere Anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
8. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale (voti di lista più voti di preferenza).

Art. 7 – Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente viene eletto fra i Consiglieri Comunali nella prima adunanza di insediamento del Consiglio Comunale, subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto, in prima votazione a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati e in successive votazioni a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. In caso di impedimento o assenza del Presidente del Consiglio, subentra ad esso uno dei Vice Presidenti.
2. Dopo l'elezione del Presidente, il Consiglio Comunale procede a scrutinio segreto all'elezione di due Vice Presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza; nell'elezione dei due Vice Presidenti ogni Consigliere può esprimere un solo voto di preferenza.
3. Il Consiglio Comunale è successivamente convocato dal Presidente secondo le norme di legge e le procedure fissate dal regolamento.

4. Il Presidente provvede altresì a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. Il Presidente del Consiglio:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) propone alla conferenza dei Capigruppo il calendario delle sedute consiliari e gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali, rimettendo al Consiglio Comunale ogni decisione nel merito delle stesse;
 - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Generale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo e l'Ufficio di Presidenza;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente;
 - j) riceve gli ordini del giorno e le mozioni presentate dai Consiglieri.
6. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 8 – Prerogative dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione.
3. I Consiglieri Comunali con la procedura stabilita dagli appositi regolamenti, hanno diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
 - b) presentare all'esame del Consiglio istanze di sindacato ispettivo, quali interpellanze e interrogazioni, come disciplinate dal vigente regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) presentare all'esame del Consiglio mozioni e proposte di risoluzione, come disciplinate dal vigente regolamento del Consiglio Comunale.
4. Ogni Consigliere Comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere:
 - a) dagli Uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
 - b) dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa e diritti.
5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
7. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, o affinità fino al quarto grado, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.
8. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal regolamento. A tale riguardo il Presidente del Consiglio

Comunale, accertata l'assenza dalle sedute consiliari maturata dal Consigliere Comunale, gli comunica, per iscritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990, n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo, contestandogli le assenze ingiustificate e invitandolo a fornire le proprie giustificazioni entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla data di notificazione. Scaduto questo termine, il Presidente sottopone all'esame del Consiglio Comunale, previa iscrizione all'ordine del giorno, l'argomento riguardante la decadenza del Consigliere, tenuto adeguatamente conto delle eventuali giustificazioni e/o documentazione prodotta dal Consigliere interessato.

9. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite, viene attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Art. 9 – Competenze del Consiglio Comunale

1. Le competenze del Consiglio Comunale sono quelle definite per legge relative ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'Ente, delle aziende speciali, delle forme associative e i regolamenti, salvo quelli di competenza della Giunta;
 - b) approvazione delle linee programmatiche di governo del Comune;
 - c) i programmi, il Documento Unico di Programmazione, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci di previsione, le relative variazioni, i rendiconti di gestione, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - d) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la ratifica di accordi di programma e loro modificazione nei casi previsti dalla legge;
 - e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) la contrazione dei mutui che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione di prestiti obbligazionari;
 - h) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - j) l'istituzione al proprio interno di Commissioni Consiliari;
 - k) l'autorizzazione alla Polizia Locale a portare armi;
 - l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dei Comuni presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - m) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - n) determinazione dei criteri e indirizzi generali per la definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - o) determinazione degli indirizzi, sulla base dei quali il Sindaco coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici;
 - p) ratifica delle deliberazioni della Giunta in materia di variazioni di bilancio;
 - q) istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
 - r) esame delle condizioni di candidatura, compatibilità ed eleggibilità degli eletti;
 - s) surrogazione dei Consiglieri dimissionari o decaduti;
 - t) approvazione o riezione, con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - u) nomina della Commissione Elettorale comunale;
 - v) esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - w) esame e discussione di interrogazioni e interpellanze;

- x) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale del Consiglio;
 - y) la determinazione del minimo e del massimo delle sanzioni amministrative applicabili alle violazioni delle norme contenute nei regolamenti comunali e nelle ordinanze attuative dei medesimi o di leggi e di atti aventi forza di legge, nonché la determinazione delle modalità di pagamento delle medesime violazioni.
2. Le Commissioni obbligatorie per legge sono nominate entro 90 giorni dalla proclamazione della elezione del Sindaco e durano in carica fino alla scadenza del mandato dello stesso.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Comunale

1. L'attività del Consiglio Comunale è disciplinata dal regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio Comunale, per favorire il migliore esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari permanenti costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Il Consiglio Comunale può nominare di volta in volta Commissioni Consiliari speciali, anche con funzioni di controllo e garanzia, per l'esame di materie o problemi specifici di particolare rilevanza. Le Commissioni sono nominate, a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale e sono presiedute da un Consigliere della minoranza.
4. Le Commissioni Consiliari permanenti sono elette entro sessanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio Comunale.
5. Le Commissioni Consiliari permanenti decadono all'atto della proclamazione dei Consiglieri nuovi eletti o in caso di scioglimento del Consiglio.
6. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 11 - Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio Comunale per l'approvazione entro centoventi giorni dall'insediamento dello stesso.
2. Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le Commissioni Consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
3. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.
4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.
5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

6. Fatte salve le eventuali competenze delle Commissioni Consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, ove lo richiedano almeno i due quinti dei Consiglieri assegnati.

Art. 12 – Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le norme fissate dalla legge.
2. Il Sindaco nomina i membri della Giunta e fra essi il Vice Sindaco e con proprio provvedimento motivato può revocarli e sostituirli, anche singolarmente, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
3. Il Sindaco rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge, convoca il Consiglio nella sua prima adunanza, convoca e presiede la Giunta Comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicura la rispondenza con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale.
5. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
6. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
7. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
8. Il Sindaco presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
9. Le dimissioni del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale.
10. Le dimissioni dalla carica sono presentate dal Sindaco al Presidente del Consiglio, il quale ne curerà l'immediata protocollazione.

Art. 13 – Le competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla legge, spettano le seguenti competenze:
 - a) dirigere unitariamente l'attività politico-amministrativa del Comune;
 - b) coordinare e stimolare l'attività dei singoli Assessori;
 - c) stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi come attore o convenuto, sottoscrivendo in fase giudiziale o non le eventuali transazioni;
 - d) delegare, in conformità ai rispettivi ruoli agli Assessori e ai dirigenti, l'adozione di atti o provvedimenti a rilevanza esterna;
 - e) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) coordinare ed organizzare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti. In casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza;
 - g) nominare, designare e revocare i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e nel rispetto dei termini di legge;

- h) promuovere ed assumere iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
 - i) nominare il Segretario Generale;
 - j) conferire gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - k) impartire direttive al Segretario Generale ed ai dirigenti, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - l) disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
 - m) delegare in via parziale le sue competenze ed attribuzioni agli Assessori;
 - n) ricevere, unitamente al Presidente del Consiglio, le interrogazioni e le interpellanze presentate dai Consiglieri;
 - o) rilasciare attestati di notorietà pubblica;
 - p) indire i referendum comunali, in attuazione di quanto previsto dal presente statuto;
 - q) promuovere, concludere e sottoscrivere gli accordi di programma;
 - r) informare la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e nei programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
2. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
 3. Il Sindaco è inoltre competente alla nomina delle Commissioni tecnico-consultive non riservate dalla legge o dallo statuto alla competenza del Consiglio Comunale, secondo quanto disposto da specifiche leggi in materia e comunque nel rispetto del principio generale della partecipazione esclusiva di componenti esperti. Tali commissioni decadono alla scadenza del mandato del Sindaco che le ha elette.

Art. 14 – Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica della popolazione e la sicurezza urbana; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
5. Il Vice Sindaco o l'Assessore delegato sostituisce il Sindaco nelle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 15 – La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, determinato dal Sindaco nello stesso Decreto di nomina, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge disciplinanti il numero massimo degli Assessori Comunali.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi sulle pari opportunità.
3. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti della medesima lista.
4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto di voto, la presenza degli stessi è registrata a parte e annotata a verbale.
5. Agli stessi è riconosciuta l'indennità prevista dalla .
6. La Giunta si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione dell'ordine del giorno, senza particolari formalità. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e del Segretario o suo sostituto.
7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
8. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla sorveglianza del Comune.
9. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Art. 16 – La mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.
4. Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 17 – Competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale e dei Dirigenti.
2. La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività in occasione della presentazione del rendiconto di gestione, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. L'attività della Giunta si ispira al principio della collegialità.
4. Sovrintende, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla conduzione amministrativa, economica, patrimoniale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.
5. Spetta, tra l'altro, alla Giunta:
 - a) approvare il Piano Esecutivo di Gestione su proposta del Segretario Generale e relative variazioni;
 - b) individuare gli atti di competenza del Consiglio Comunale da sottoporre ad approvazione;
 - c) deliberare in materia di liti giudiziali attive e passive, di rinunce e di transazioni;
 - d) deliberare gli acquisti, le alienazioni, le concessioni immobiliari, le relative permute, purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscono mera esecuzione;
 - e) approvare i progetti, programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - f) nominare i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato, sentito il Segretario;
 - g) proporre i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - h) approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - i) disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - j) esercitare, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - k) approvare le ipotesi di accordo di contrattazione decentrata, autorizzandone la sottoscrizione;
 - l) deliberare i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze del Consiglio Comunale o attribuite ai dirigenti;
 - m) vigilare sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Consiglio Comunale;
 - n) determinare le aliquote dei tributi.
6. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti le variazioni di bilancio sottoponendole a ratifica, a pena di decadenza, del Consiglio Comunale entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine.

Art. 18 – Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è scelto dal Sindaco con il provvedimento di nomina degli Assessori ed è delegato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, temporanei o permanenti, in tutte le funzioni a lui attribuite da norme di legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore presente che è indicato successivamente al Vice Sindaco nel provvedimento di nomina.
3. Il Vice Sindaco può essere, con provvedimento motivato, revocato dal Sindaco e sostituito da un altro, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.

Titolo III – FORME DI PARTECIPAZIONI POPOLARE

Art. 19 – Soggetti della partecipazione – titolari dei diritti

1. Gli istituti previsti dal presente titolo sono disciplinati dal regolamento per la partecipazione popolare.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini italiani o di uno stato membro dell'Unione Europea aventi diritto di voto alle elezioni amministrative nel Comune di Lissone:
 - a) ai cittadini italiani o di uno Stato membro della comunità europea residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - b) agli apolidi o altri cittadini stranieri, legalmente soggiornanti in Italia, residenti nel Comune di Lissone da almeno cinque anni, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Art. 20 – Valorizzazione delle libere forme associative e loro collaborazione con il Comune – Registrazione delle Associazioni

1. Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite, senza scopo di lucro, dai cittadini ai sensi degli artt. 2 e 18 della Costituzione, rispettandone l'autonomia, valorizzandone le specifiche potenzialità, favorendo altresì la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'attività dell'ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità, la trasparenza e il più ampio apporto di competenze alla stessa.
2. Il Comune, prima di dar corso alla elaborazione ed attuazione di progetti che offrano servizi in risposta ai bisogni della comunità, può stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni portatrici di interessi generali o diffusi, purché senza finalità di lucro, tenuto conto delle specifiche esperienze di settore dalle stesse maturate, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.
3. Ai fini del presente statuto, i comitati aventi atti costitutivi sono considerati Associazioni.
4. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati è disciplinata da apposito regolamento, relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso delle sale pubbliche.
5. Annualmente la Giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.
6. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia un atto costitutivo e uno statuto, nonché finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
7. Le Associazioni iscritte nel registro regionale e/o provinciale dell'associazionismo, su richiesta, sono automaticamente iscritte nel registro comunale delle Associazioni.

Art. 21 – Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove iniziative di partecipazione dei cittadini. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il Consiglio Comunale può, con proprio provvedimento motivato, adottare iniziative autonome al fine di costituire consulte tematiche, tavoli di lavoro o altri organismi di partecipazione, composti anche da gruppi o associazioni o formazioni sociali, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
2. Con il medesimo provvedimento si stabiliscono le finalità e si regola il funzionamento degli organismi di cui al precedente comma.
3. Tali iniziative ed organismi possono essere attuati assumendo a base sia l'affermazione dei diritti civili e della qualità della vita sia l'interesse diretto delle libere associazioni, delle cooperative, delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse da loro proposte o sottoposte all'Amministrazione.
5. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere resi per iscritto ed entro i termini fissati.

Art. 22 – I Comitati di frazione e di quartiere

1. Il Comune promuove la costituzione dei comitati di frazione e di quartiere. Qualora le frazioni o i quartieri estendano le loro peculiarità socio-economiche e geografiche oltre i confini comunali, possono essere previsti comitati con partecipazione estesa ai cittadini dei Comuni confinanti, previo accordo con le rispettive Amministrazioni.
2. I comitati sono organismi consultivi della Amministrazione Comunale; essi hanno rapporti periodici con il Comune relativamente a quelle materie che vengono stabilite dal Consiglio Comunale, al quale riferiscono ogni anno.
3. La composizione, i criteri per la costituzione, il numero dei membri e le forme di attività sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 23 – Consultazione della popolazione e indagini d'opinione diffuse

1. Relativamente ad alcune tematiche specifiche, che coinvolgono parte della popolazione residente o alcune limitate fasce della stessa, possono essere indette consultazioni rivolte alla popolazione specificamente coinvolta; le consultazioni devono essere precedute da un'informativa alla popolazione destinataria sullo scopo e le modalità. Queste ultime possono comprendere forme di consultazioni tramite piattaforma on-line.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta o di almeno due quinti dei componenti il Consiglio Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale deve comunque garantire che il tema dell'indagine, le sue finalità e la forma adottata per il suo svolgimento non siano lesivi delle libertà individuali e del diritto alla riservatezza.
4. Le indagini possono essere effettuate anche attraverso il metodo del sondaggio d'opinione e demandate a centri professionali o a istituti specializzati che diano garanzia di affidabilità e di indipendenza.
5. Il Sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente trasmesse ed esaminate dal Consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento, entro 60 giorni dalla produzione delle risultanze. Delle stesse viene data adeguata pubblicità alla popolazione nelle forme ritenute più idonee.

Art. 24 – Le istanze, le proposte e le petizioni

1. I soggetti della partecipazione hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità.
2. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni devono essere indirizzate al Sindaco regolarmente firmate e manifestare in modo chiaro il contenuto. Congiuntamente alla firma devono essere indicate le generalità complete con relativi indirizzi dei proponenti.
3. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato entro 30 giorni.
4. Le risposte sono rese note agli interessati nelle forme ritenute più idonee dall'Amministrazione Comunale.
5. Le petizioni sottoscritte da almeno 350 cittadini devono essere sottoposte alla valutazione del Consiglio Comunale entro 60 giorni.
6. Le istanze e le proposte devono essere indirizzate al Sindaco, il quale le valuta e risponde entro 30 giorni dalla loro presentazione.

Art. 25 – Il referendum consultivo

1. Nelle materie di competenza locale possono essere indetti referendum consultivi, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dei cittadini.
2. La richiesta di referendum consultivo deve essere sottoscritta da non meno del 5% degli elettori lissonesi, come definiti al precedente articolo 19, 2° comma. Il Consiglio comunale può altresì indire referendum fra la popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
3. Il Consiglio Comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
4. Il Consiglio Comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
5. L'onere finanziario per l'indizione del referendum e per le spese conseguenti è a carico del Comune che provvede con la necessaria variazione di bilancio da finanziarsi tramite proprie entrate fiscali.

Art. 26 – Il bilancio partecipativo

1. Il Comune riconosce il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta, volto a promuovere la partecipazione delle cittadine e dei cittadini o delle libere forme associative presenti sul territorio alle decisioni concernenti l'impiego e la destinazione di una parte delle risorse finanziarie allocate dall'ente in bilancio, negli ambiti preventivamente individuati dal Consiglio Comunale e nel rispetto dei vincoli di bilancio e di finanza pubblica.

Titolo IV – ACCESSO AGLI ATTI E AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 27 – Il diritto di accesso e di informazione

1. La trasparenza e l'informazione sono i mezzi con cui l'Amministrazione assicura una partecipazione consapevole dei cittadini. La trasparenza è intesa come accessibilità totale da parte dei cittadini ai dati e documenti detenuti dal Comune, allo scopo di tutelare i diritti degli stessi cittadini, di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; gli obblighi di trasparenza vengono assolti dal Comune a termini di legge.
2. Tutti gli atti, dati e documenti dell'Amministrazione sono pubblici, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.
3. Tutti i cittadini singoli e associati hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonché di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, delle informazioni in possesso dell'Amministrazione secondo le disposizioni di legge vigenti ed appositi regolamenti comunali. Hanno inoltre diritto al rilascio di copie degli atti contro pagamento del solo costo.
4. Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente responsabile del Settore organizzativo che detiene o ha formato il documento, formalmente designato dall'Amministrazione Comunale.
5. Il diritto di accesso alle strutture ed ai servizi comunali è altresì assicurato agli enti pubblici, alle organizzazioni del volontariato ed alle associazioni in genere.

6. L'informazione attivata dall'Amministrazione per i cittadini, deve essere chiara, esatta, completa e secondo i tempi previsti previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, secondo le forme di pubblicità previste dalle leggi e dal regolamento.
7. Le aziende e gli enti del Comune hanno l'obbligo di uniformarsi ai principi qui fissati.
8. I regolamenti relativi al diritto di accesso agli atti e al procedimento amministrativo disciplinano nel dettaglio gli istituti indicati ai commi precedenti.

Art. 28 – Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate o pubblicandole nelle debite forme di legge o tramite le più appropriate forme di comunicazione.
2. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
3. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

Art. 29 – L'ufficio relazioni con il pubblico

1. E' istituito l'Ufficio per le relazioni con il pubblico organicamente e sistematicamente preposto a facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi offerti dal Comune, nonché a promuovere iniziative di comunicazione di pubblico interesse.

Art. 30 – Limitazioni dell'accesso alle informazioni

1. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi stabiliti dalla legge.
2. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare gli interessi pubblici previsti dalla legge o il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, nei casi previsti dalla vigente normativa.
3. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Titolo V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 31 – L'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
2. I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di :

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività;
 - b) efficienza, efficacia ed economicità;
 - c) ampia flessibilità;
 - d) collegamento dell'attività degli uffici ed interconnessione mediante sistemi informatici;
 - e) imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;
 - f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza.
4. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.
 5. Il dimensionamento numerico e qualitativo delle risorse umane e relativa struttura organizzativa sono determinati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall'ente, nel rispetto dei vincoli normativi vigenti.
 6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.
 7. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 32 – Il Segretario Generale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario Comunale, nell'ambito delle direttive impartitegli dal Sindaco, esercita i compiti e le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto e precisamente:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta provvedendo alla stesura dei relativi verbali ed esprimendo, su richiesta del Sindaco, pareri scritti e orali in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni. Il Segretario comunale non partecipa alle suddette sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea dal Vice Segretario;
 - c) roga gli atti e i contratti stipulati dal Comune e autentica le scritture private;
 - d) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;
 - e) formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale;
 - f) definisce modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le conseguenti direttive operative.
4. Oltre alle funzioni previste dalla legge e dallo statuto possono essere conferite al Segretario altre attribuzioni con provvedimento del Sindaco.

Art. 33 – Il Vice Segretario Generale

1. Il Vice Segretario Generale svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
2. La funzione di Vice Segretario Generale viene attribuita dal Sindaco per un periodo determinato, con possibilità di rinnovo, ad un Dirigente amministrativo del Comune, tenuto conto del merito e della professionalità, in un'ottica di rotazione.

3. Competono al Vice Segretario Generale, oltre ai compiti di cui al comma 1 ed a quelli di intervento nel coordinamento dell'attività dei Dirigenti, compiti dirigenziali e titolarità della struttura organizzativa attinente alle funzioni amministrative affidategli dal Sindaco.

Art. 34 – La dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario.
3. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle loro competenze a dipendenti che ricoprono incarichi di Area di Posizione Organizzativa nell'ambito degli uffici ad essi affidati.

Art. 35 – Responsabilità dei dirigenti

1. I dirigenti sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi ed ai programmi dell'Amministrazione.
2. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili dell'attività svolta dagli uffici o servizi cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandate.

Art. 36 – Comitato di direzione

1. E' istituito il Comitato di direzione, quale organismo ausiliario, consultivo e propulsivo interno dell'Amministrazione Comunale.
2. Il Comitato di direzione svolge principalmente funzioni di coordinamento trasversale nelle decisioni gestionali che coinvolgono più settori. Provvede a raccordare i diversi interventi e procedure al fine di garantire l'univocità dell'azione amministrativa.
3. Detto organismo, presieduto dal Segretario Generale, è convocato regolarmente con le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 37 – Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco, in conformità alle vigenti norme in materia, può conferire incarichi a tempo determinato per posizioni dirigenziali o di alta specializzazione professionale.
2. Tale contratto ha natura di rapporto di lavoro subordinato ed è stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
3. Il contratto a tempo determinato non potrà comunque superare la durata del mandato del Sindaco che ha provveduto alla sua nomina, e sarà in ogni caso conferito in conformità agli accordi di lavoro vigenti.

4. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva da commisurare al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata.
5. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità, l'esclusività del rapporto e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire ulteriori indennità o compensi.

Art. 38 – Collaborazioni esterne

1. Per importanti obiettivi e con specifici contratti a termine, è possibile affidare incarichi per prestazioni ad alto contenuto di professionalità a soggetti esterni all'Amministrazione secondo la normativa vigente per il lavoro autonomo.

Art. 39 – Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

1. Lo statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono pubblicati all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Le determinazioni adottate dai dirigenti divengono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria. Sono immediatamente esecutive se non comportano impegni di spesa.
3. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dal termine della eseguita pubblicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'Amministrazione promuove con mezzi adeguati la piena conoscenza dei contenuti dei regolamenti e di qualunque altro atto di interesse generale.

Titolo VI – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 40 – Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità, nel rispetto della normativa vigente.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi già in atto.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Art. 41 – Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro caratteristiche e dimensioni non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

Art. 42 – La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 43 – Le aziende speciali

1. I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica possono essere gestiti mediante affidamento diretto ad aziende speciali anche consortili.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco con proprio provvedimento sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale. Sono ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune, delle aziende speciali o delle istituzioni comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'Amministrazione o singoli componenti possono con provvedimento motivato, essere revocati dal Sindaco, che contestualmente provvede alla sostituzione degli stessi. Del provvedimento di revoca deve essere data notizia al Consiglio Comunale nella prima seduta.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità. E' nominato secondo le modalità stabilite dallo statuto delle aziende.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali, sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. Applicano alla propria gestione i principi contabili generali applicati agli enti locali, ed ai principi del codice civile.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto.

Art. 44 – Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", quali organismi strumentali del Comune, dotati di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'Amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato con le modalità previste dal regolamento di gestione.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Applicano alla propria gestione i principi contabili generali applicati agli enti locali e i principi del codice civile.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale che approva il regolamento di gestione.

Art. 45 – Le società di capitali

1. Il Comune può partecipare a società anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa, aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, esclusivamente negli ambiti stabiliti dalla legge.
2. L'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in società già costituite, deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 1, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Lo schema dell'atto deliberativo è sottoposto a forme di consultazione pubblica.
3. Nell'atto costitutivo e nello statuto sono contenuti gli elementi essenziali previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
4. Nell'ambito dell'attività di indirizzo politico e di controllo il Sindaco riferisce annualmente al Consiglio Comunale sull'attività, sui programmi e sulla gestione delle Società controllate dal Comune e dà le necessarie informazioni sulle altre partecipazioni societarie del Comune.

Titolo VII – LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art. 46 – Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. Le convenzioni fra Comuni non comportano la nascita di un soggetto giuridico autonomo e terzo rispetto ai Comuni convenzionati; pertanto non può esservi alcun conferimento iniziale di capitali o beni, ma solo una regolazione dei rapporti finanziari fra gli enti convenzionati, come previsto al comma 2.

Art. 47 – Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
 - b) lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione, l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Il Comune è rappresentato nell'Assemblea consortile dal Sindaco o da un suo delegato secondo le indicazioni dello statuto consortile.

Art. 48 – Accordi di programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. La promozione, la conclusione e l'attuazione degli accordi di programma sono regolati dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5. Per i progetti di opere pubbliche comprese nei programmi del Comune e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo - previa deliberazione del Consiglio Comunale, se materia di sua

competenza, o della Giunta Comunale - ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione Comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.

7. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

Titolo VIII – GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

Art. 49 – La programmazione e il bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), il Bilancio di previsione finanziario triennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione per missione e programmi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili sono redatti dalla Giunta Comunale, in coerenza con gli indirizzi politici e programmatici del Consiglio Comunale approvati con il D.U.P..
3. Il bilancio di previsione triennale, è deliberato dal Consiglio Comunale, per il triennio successivo entro il 31 dicembre - salvo diversa disposizione normativa - osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

Art. 50 – Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. La realizzazione delle opere pubbliche deve essere svolta in conformità al programma triennale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti e i lavori pubblici, riferito al periodo di vigenza del bilancio di previsione finanziario.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nel bilancio di previsione finanziario.
5. Il programma è aggiornato annualmente in conformità al D.U.P. ed al bilancio di previsione finanziario.

Art. 51 – Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi.
3. Nell'esercizio della propria potestà impositiva in materia tributaria, il Comune recepisce e dà piena attuazione ai principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente".

Art. 52 – Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le altre risorse.

Art. 53 – La gestione del patrimonio

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili.
3. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica.

Art. 54 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, scelti in conformità alle leggi vigenti.
2. I Revisori durano in carica tre anni e non possono svolgere l'incarico per più di due volte. Non sono revocabili salvo che commettano specifiche inadempienze relative al loro incarico.
3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo con le seguenti modalità:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto della gestione.
4. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
5. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono delle verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 55 – Il rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il rendiconto della gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 aprile dell'anno successivo, in seduta pubblica di prima convocazione, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

Art. 56 – Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

Art. 57 – La programmazione e il bilancio

1. Al fine di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate dal regolamento sul sistema dei controlli interni e, per la parte finanziaria, dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è realizzato secondo metodi e utilizzando strumenti definiti con una cadenza periodica, come stabilita dal regolamento sul sistema dei controlli interni. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai dirigenti dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
5. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Art. 58 – Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che possieda i requisiti richiesti dalla legge e che disponga di una sede operativa nel territorio del Comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio Comunale, che stabilisce le condizioni di svolgimento del servizio di tesoreria e la durata dell'incarico.
3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede direttamente o a mezzo del Concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

Titolo IX – NORME FINALI

Art. 59 – Rappresentanza processuale dell'Ente e concessione patrocinio legale

1. La rappresentanza processuale attiva o passiva in giudizi civili, penali od amministrativi spetta al Sindaco. Il Sindaco designa per ogni controversia il legale al quale affidare il mandato difensivo conferendo apposita procura alle liti. In caso di impedimento del Sindaco o qualora sussistano ipotesi di incompatibilità la rappresentanza processuale spetta al Vice Sindaco.
2. In caso di instaurazione di un procedimento civile o penale nei confronti di dipendenti o amministratori del Comune di Lissone, la concessione del patrocinio legale è subordinata al rispetto dei principi e limiti previsti dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale dipendente e dirigenziale.

Art. 60 – Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dalla legge.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale almeno 30 giorni prima dell'adunanza del Consiglio Comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

Art. 61 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini e della popolazione scolastica, specie tenuto conto del coinvolgimento dei giovani attraverso gli istituti di partecipazione popolare previsti dal presente statuto.